

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA**

COMUNE DI Cornegliano Laudense
Provincia di Lodi

3.2 – La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilità, di cooperazione e di coinvolgimento nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, chi inquina paga.

(c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;

(b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;

(a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;

particolare;

3.1 – La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in

PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ

ART. 3

particolarmente, effettuate a solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito.

pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale, aree (h) **Spazzamento strade**: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazioni di pulizia delle strade, aree omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento.

(g) **centro di raccolta comunale**: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni

alimentare raccolti in modo differenziato;

(f) **rifiuto organico**: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria

rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

(e) **raccolta differenziata**: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei

trattamento e/o riutilizzo e smaltimento finale;

(d) **trasporto**: operazione di movimentazione dei rifiuti dal luogo di produzione al luogo di stoccaggio, sono prodotti;

(c) **deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

(b) **raccolta**: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri produttore;

(a) **conferimento**: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del

2.1 - Nel presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

DEFINIZIONI

ART. 2

- Legge Regionale (Lombardia) 12 dicembre 2003, n. 26

- Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni normative;

1.1 - Il presente regolamento disciplina le attività per la gestione dei rifiuti urbani in accordo con le seguenti

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 1

DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I

economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.

ART. 4

RACCOLTA DIFFERENZIATA

4.1 - Per raccolta differenziata si intende il conferimento distinto e separato delle seguenti frazioni di rifiuti:

- carta e cartone;
- vetro
- latte, lattine, barattoli (in alluminio e banda stagnata) non sporchi di sostanze pericolose;
- imballaggi in plastica e polistirolo;
- scarti di alimentari domestici (umido);
- scarti vegetali e ramaglie;
- legno (pallets, cassette, assi)
- metallo;
- pneumatici;
- inerti (derivanti solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)
- olio vegetale (residuo di frittura, residuo di verdure sott'olio, ecc.);
- toner esauriti;
- RAEE (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche): frigoriferi, surgelatori e congelatori; apparecchi per la cottura (cucine a gas, forni, forni a microonde); televisori, videoregistratori e simili; computer, stampanti, fax, telefoni vari; lavatrici, lavastoviglie, asciugatrici; condizionatori d'aria, ventilatori e simili; apparecchiature elettriche per riscaldare; piccoli elettrodomestici (radio, phon, frullatori, tostapane, friggitori, ferri da stiro, macchine per caffè, ...); elettrodomestici per il fai da te (trapani, fresatrici, smerigliatrici, macchine da cucire, ...); giocattoli elettrici; lampade al neon e sorgenti luminose;
- abiti e prodotti tessili
- ingombranti (materassi, divani, mobili verniciati, tapparelle, poltrone, reti per letti, ...)

4.2 - Per raccolta selettiva si intende il conferimento distinto e separato delle seguenti tipologie di rifiuti pericolosi :

- pile esaurite;
- farmaci scaduti;
- olio minerale esausto;
- prodotti e contenitori etichettati con i simboli "T" e/o "F" (es.: solventi, vernici, inchiostri ecc.);
- accumulatori al piombo;
- qualsiasi rifiuto indicato al punto 4.1 che sia stato contaminato da una sostanza pericolosa (es. stracci sporchi d'olio,....);

4.3 - I rifiuti di cui ai punti precedenti dovranno essere conferiti secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione Comunale e comunicate ai Cittadini con idonei strumenti di sensibilizzazione (affissione di manifesti, opuscoli e incontri informativi).

4.4 - E' fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti riciclabili nei sacchi della frazione secca/umida.

4.5 - I rifiuti di cui al punto 4.1, prima di essere depositati negli appositi contenitori o sacchi, dovranno essere opportunamente sciacquati e svuotati dei residui alimentari e non, in essi contenuti.

ART. 5
RIFIUTI ESCLUSI DALLA DISCIPLINA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

- 5.1 - Il presente regolamento non si applica:
- a) alle emissioni gassose in atmosfera;
 - b) al terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c) al suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione;
 - d) ai materiali esplosivi in disuso;
 - e) alle materie fecali, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
 - f) alle acque di scarico;
 - g) ai sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (Ce) n. 1774/2002;
 - h) alle carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione;
 - i) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave.

ART. 6
DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

6.1 - Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi, o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

6.2 - I rifiuti sono classificati:

- a seconda dell'origine in:
 - a) rifiuti urbani
 - b) rifiuti speciali
- a seconda delle caratteristiche di pericolosità in:
 - a) rifiuti pericolosi
 - b) rifiuti non pericolosi

ART. 7
RIFIUTI URBANI

7.1 - Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali, diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e).

- 9.1** - In attesa della fissazione dei criteri quali - quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani con apposito decreto ministeriale (come stabilito dall'art.195 del D.Lgs. 152/2006) si definiscono "assimilati ai rifiuti urbani", i rifiuti non pericolosi che rientrano nell'elenco di cui alla Delibera del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984, n°1, punto 1.1.1., lettera a) e più precisamente:
- Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e similari (uffici, mense ecc.) come previsto all'art. 184 del D.Lgs. 152/2006;
 - Rifiuti di carta, cartone e similari;
 - Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
 - Imballaggi primari;
 - Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
 - Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
 - Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
 - Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
 - Paglia e prodotti di paglia;
 - Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucoli e segatura;
 - Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
 - Ritagli e scarti di tessuti di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - Felti e tessuti non tessuti;
 - Pelli e simil-pelle;
 - Gomma e caucci (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
 - Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
 - Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
 - Manufatti in ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - Nastri abrasivi;
 - Scarti in genere della produzione di alimentari purché non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, parti di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;

RIFIUTI SPECIALI ART . 8

- 8.1** - Sono rifiuti speciali:
- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 C.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quando disposto dall'articolo 184-bis del DLgs 152/2006;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

richieste dalle stesse.

10.4 - Il Comune fornisce alla Regione e alla Provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

10.3 - Nelle attività di gestione il Comune può avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e ed economia.

10.2 - La gestione dei rifiuti urbani e assimilati deve avvenire secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia regime di privata, nelle forme previste dal D.Lgs. 267/2000.

10.1 - Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti ad essi assimilati avviati allo smaltimento in

ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL COMUNE

ART. 10

9.4 - Una volta positivamente accertata la sussistenza delle condizioni per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti da una determinata attività, è obbligatorio il conferimento dei rifiuti destinati al recupero/smaltimento al pubblico servizio, ferma la possibilità di ricorrere a soggetti terzi debitamente autorizzati per quanto riguarda le frazioni effettivamente avviate al recupero.

Il documentato conferimento di frazioni avviate al recupero può comportare l'applicazione di benefici tariffari previsti dal "regolamento sulla tassa dei rifiuti urbani", nei limiti e secondo le modalità stabilite dal medesimo.

9.3 - Alle superfici di formazione dei rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani ai sensi dei criteri sopra riportati, viene applicata la tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani nei modi stabiliti dal relativo regolamento, secondo le tasse conseguentemente deliberate, in attesa di poter applicare la tariffazione prevista dall'articolo 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 152/2006.

Si precisa altresì che, ai sensi della sopra citata norma, tutte le utenze non domestiche, di qualunque tipologia (comprese le attività artigianali "produttive", le attività industriali ed i magazzini testé citati), hanno la facoltà di conferire al servizio pubblico di raccolta i propri rifiuti non pericolosi che vengono generati nei locali al servizio dei lavoratori o comunque nei locali aperti al pubblico (ad es: mense, spogliatoi, uffici, toilette ...).

Pertanto le utenze qui sopra riportate hanno la facoltà di conferire i propri rifiuti non pericolosi al servizio pubblico (sia esponendoli a bordo strada nei giorni prestabiliti, sia consegnandoli al centro di raccolta comunale).

- Attività agricole
- Attività artigianali di "manutenzione e lavorazione"
- Attività commerciali, limitatamente alla superficie massima di 450 mq
- Attività di servizio
- Ospedali e istituti di cura
- Utenze "ad uso pubblico", quali bar, trattorie, ristoranti, pizzerie, oratori, cinema, circoli ...

Per semplificazione, quindi, assumono la natura di rifiuto urbano quei rifiuti non pericolosi, di cui al precedente elenco, generati dalle seguenti utenze non domestiche:

9.2 - Ai sensi dell'art. 195, comma 2 lettera e), non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti. Inoltre non sono assimilabili i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie di vendita superiore ai limiti di cui all'art.4, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 114/98 (esercizi aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq, nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq, nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti).

- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili) compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- Accessori per l'informatica.

ART . 11
ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

11.1 - Competono ai produttori dei rifiuti urbani e di quelli assimilati a tutte le attività di conferimento previste dal presente regolamento per detti rifiuti.

ART . 12

OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI E DEI RIFIUTI PERICOLOSI

12.1 - I produttori di rifiuti speciali, pericolosi e non, non assimilati agli urbani non possono conferire i loro rifiuti al servizio pubblico di raccolta (neanche al centro di raccolta).
Compete a costoro la ricerca della modalità di smaltimento dei rifiuti generati secondo quanto indicato dall'art.188 del D.Lgs. 152/2006 .

ART . 13

ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

13.1 - Qualora si verificano situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, il sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente.
13.2 - Le ordinanze di cui sopra dovranno indicare le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnico-sanitari locali; dovranno inoltre conformarsi a quanto stabilito dall'art. 191 del D.Lgs.152/2006.

TITOLO II NORME RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

ART. 14

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

14.1 - Il Comune organizza il servizio di gestione (raccolta e trasporto) dei rifiuti urbani e di quelli speciali ad essi assimilati, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006.

14.2 - Il servizio di raccolta è garantito su tutte le aree del territorio comunale.

14.3 - Si intendono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.

14.4 - Successivamente all'approvazione del presente regolamento tali perimetri possono essere aggiornati o modificati tramite ordinanza sindacale.

14.5 - Coloro che risiedono all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico - sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo, organizzando anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento nel più vicino punto di raccolta.

ART. 15

MODALITA' DI CONFERIMENTO DEL SECCO RESIDUO

15.1 - I rifiuti secchi residui dalla raccolta differenziata devono essere inseriti a cura dei cittadini in sacchi in polietilene trasparente o semitrasparenti a perdere.

I più comuni rifiuti indifferenziati sono quelli di seguito riportati :

- bicchieri, piatti e posate di plastica;
- contenitori per alimenti in poliaccoppiati es: (carta + alluminio, carta + polietilene, carta + plastica); fa eccezione il Tetra pak da confire con la carta.
- brick di succhi di frutta , verdura e vino;
- pannolini e assorbenti;
- mozziconi di sigarette;
- pellicola trasparente per alimenti;
- pennarelli e penne, giocattoli;
- lettere per animali;
- gomma;
- cassette video, auto e CD;
- carta carbone, oleata e plastificata;
- calze di nylon;
- piccoli cocci di ceramica;
- cosmetici;
- polveri dell'aspirapolvere;
- piccoli oggetti in legno verniciato;

Essi verranno ritirati, a cura della Concessionaria del servizio di raccolta dei rifiuti urbani 1 volta la settimana.

I sacchi dovranno essere esposti a partire dalle ore 20.00 del giorno precedente il ritiro nel periodo invernale (ottobre-marzo) e dalle ore 21.00 del giorno precedente il ritiro nel periodo estivo (aprile-settembre) ben chiusi, sul marciapiede antistante la propria abitazione (o comunque sulla via pubblica in prossimità della propria abitazione, salvo indicazioni diverse per situazioni particolari).

Qualora i sacchi contenessero rifiuti riciclabili o pericolosi, non verranno ritirati. Verrà apposta, invece, una etichetta che riporta la dicitura "materiale non conforme". Nel qual caso il sacco dovrà essere "smistato" a cura del cittadino proprietario e riesposto nel primo giorno utile successivo di raccolta.

E' sempre vietato l'abbandono dei rifiuti.
I giorni di raccolta, come pure eventuali variazioni, sono comunicati a mezzo di opuscoli informativi, pubblici manifesti o incontri aperti alla cittadinanza.

ART.16 MODALITA' DI CONFERIMENTO DELL'UMIDO

16.1 - La frazione organica deve essere conferita a cura dei cittadini in sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002, da inserire nelle apposite pattumiere.

I più comuni rifiuti della frazione umida sono quelli di seguito riportati :

- carne, pesce e formaggio
- pane, dolci, pasta, riso
- frutta e verdura
- piccole ossa e gusci di cozze
- gusci d'uovo
- filtri di the
- fondi di caffè
- fiori recisi e piante domestiche
- carta assorbente da cucina
- fazzoletti e tovaglioli di carta

I contenitori verranno svuotati, a cura della Concessionaria del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, 2 volte la settimana.
I contenitori dovranno essere esposti a partire dalle ore 20.00 del giorno precedente il ritiro nel periodo invernale (ottobre-marzo) e dalle ore 21.00 del giorno precedente il ritiro nel periodo estivo (aprile-settembre) ben chiusi, sul marciapiede antistante la propria abitazione (o comunque sulla via pubblica in prossimità della propria abitazione, salvo indicazioni diverse per situazioni particolari).
Il ritiro dei contenitori dell'umido svuotato deve avvenire entro la sera del giorno stesso di ritiro.

Qualora i contenitori contenessero rifiuti diversamente riciclabili o pericolosi, non verranno ritirati. Verrà apposta, invece, una etichetta che riporta la dicitura "materiale non conforme". Nel qual caso il sacco dovrà essere "smistato" a cura del cittadino proprietario e riesposto nel primo giorno utile successivo di raccolta. Verranno svuotati solo ed esclusivamente i bidoni contenenti sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002. Non verranno assolutamente svuotati i contenitori contenenti sacchetti in plastica/polietilene.

Per evitare l'imbrattamento del suolo è vietata l'esposizione del rifiuto senza l'utilizzo dell'apposita pattumiera. E' sempre vietato l'abbandono dei rifiuti.

I giorni di raccolta, come pure eventuali variazioni, sono comunicati a mezzo di opuscoli informativi, pubblici manifesti o incontri aperti alla cittadinanza.

ART . 17
CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI DESTINATI AL RECUPERO, RICICLAGGIO

17.1 - Il Comune istituisce forme di raccolta differenziata dei rifiuti di cui sia possibile effettuare il recupero dei materiali.

a) Raccolta domiciliare della plastica: gli imballaggi in plastica devono essere raccolti in sacchi in polietilene trasparenti o semitrasparenti a perdere, depositati a bordo strada nei giorni e negli orari stabiliti, ben chiusi a partire dalle ore 20.00 del giorno precedente il ritiro nel periodo invernale (ottobre-marzo) e dalle ore 21.00 del giorno precedente il ritiro nel periodo estivo (aprile-settembre).

I rifiuti ammessi sono i seguenti :

- Bottiglie di acqua minerale, bibite, olio, succhi, latte, ecc.
- Flaconi/dispensatori di sciroppi, creme, salse, yogurt, ecc.
- Confezioni rigide per dolciumi (es.:scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte)
- Confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere (es.:pasta, riso, patatine, salatini, caramelle, surgelati)
- Vaschette porta nova
- Vaschette per alimenti, carne e pesce
- Vaschette /barattoli per gelati
- Contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert
- Reti per frutta e verdura
- Film e pellicole
- Barattoli per alimenti in polvere
- Contenitori per alimenti in polvere
- Coperchi
- Flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa, della persona, cosmetici, acqua distillata
- Film e pellicole da imballaggio (anche espanso per imballaggi di beni durevoli)
- Blister e contenitori rigidi e formati a sagoma (es.: gadget vari, gusci per giocattoli, articoli da ferramenta e per il "fai da te")
- Scatole e buste per confezionamento di capi d'abbigliamento
- Gusci, barre, chips da imballaggio in polistirolo espanso
- Reggite per legatura pacchi
- Sacchi, sacchetti, buste (es.: shopper, sacchi per detersivi,...)
- Vasi per vivaisti

E' vietato inserire oggetti in plastica che non siano imballaggi (es.: giocattoli, sedie da giardino, bicchieri, piatti e posate in plastica).

E' vietato inserire flaconi che hanno contenuto sostanze pericolose (es.: candeggina, ammoniaca, acidi, anticalcare, antiruggine, vernici, inchiostri,...)

E vietato inserire flaconi/bottiglie non completamente vuoti.

I contenitori/imballaggi devono essere depositati nel sacco senza residui alimentari o sporchie varie e sciacquati.

I sacchi verranno ritirati, a cura della Concessionaria del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, 1 volta la settimana.

Qualora i sacchi contenessero delle frazioni estranee, non verranno ritirati. Verrà apposta, invece, una etichetta che riporta la dicitura "materiale non conforme". Nel qual caso il sacco dovrà essere "smistato" a cura del cittadino proprietario e riesposto nel primo giorno utile successivo di raccolta.

E' sempre vietato l'abbandono dei rifiuti.

I giorni di raccolta, come pure eventuali variazioni, sono comunicati a mezzo di opuscoli informativi, pubblici manifesti o incontri aperti alla cittadinanza.

b) Raccolta domiciliare di carta e cartone: la carta "straccia", le riviste, i giornali e gli scatoloni dovranno essere ordinatamente esposti a bordo strada nel giorno e negli orari stabiliti (carta straccia, riviste e giornali dovranno essere inserite in scatole opure confezionate in pacchi legati con spago) a partire dalle ore 20.00 del giorno precedente il ritiro nel periodo invernale (ottobre-marzo) e dalle ore 21.00 del giorno precedente il ritiro nel periodo estivo (aprile-settembre).

I rifiuti ammessi sono i seguenti:

- Giornali e riviste
- Libri e quaderni
- Opuscoli pubblicitari
- Fotocopie e fogli vari
- Cartoncino
- Scatole per alimenti (biscotti, pasta, ecc.)
- Imballaggi vari di cartone
- Scatoloni
- Buste della corrispondenza
- Bustine che confezionano i filtri del the o della camomilla.
- Contenitori per alimenti TETRA PAK

I rifiuti di carta che NON sono ammessi sono i seguenti :

- Carta assorbente
- Carta oleata
- Carta plastificata
- Carta carbone
- Carta unta
- Carta sporca di sostanze pericolose
- Fazzoletti e tovaglioli di carta

I rifiuti verranno ritirati, a cura della Concessionaria del servizio di raccolta dei rifiuti urban, 1 volta la settimana. Qualora i contenitori contenessero delle frazioni estranee, non verranno ritirati. Verrà apposta, invece, una etichetta che riporta la dicitura "materiale non conforme". Nel qual caso il sacco dovrà essere "smistato" a cura del cittadino proprietario e riesposto nel primo giorno utile successivo di raccolta.

E' sempre vietato l'abbandono dei rifiuti.

I giorni di raccolta, come pure eventuali variazioni, sono comunicati a mezzo di opuscoli informativi, pubblici manifesti o incontri aperti alla cittadinanza.

c) Raccolta di contenitori in VETRO, ALLUMINIO, ACCIAIO E BANDA STAGNATA: bottiglie e vasi di vetro (acqua, vino, olio, aceto, vasetti di verdure,.....) e scatolame metallico vario (tonno, pomodori, verdure,....) devono essere conferiti negli appositi contenitori stradali (campane).

I contenitori verranno svuotati, a cura della Concessionaria del servizio di raccolta dei rifiuti urban, 1 volta la settimana.

All'interno della campana per la raccolta di vetro e lattina potranno essere conferiti:

- Imballaggi in vetro
- Imballaggi in alluminio quali lattine
- Imballaggi in banda stagana (latte per la passata, verdure, etc)

Non possono essere conferiti all'interno dei contenitori stradali i seguenti rifiuti:

- Lampade ad incandescenza
- Lampade fluorescenti quali neon o "a risparmio energetico"
- Vetro retinato
- Ceramica e latrizi

E' sempre vietato l'abbandono dei rifiuti. I rifiuti che per dimensione non possono essere inseriti nei contenitori dovranno essere conferiti presso il centro di raccolta comunale.

I giorni di raccolta, come pure eventuali variazioni, sono comunicati a mezzo di opuscoli informativi, pubblici manifesti o incontri aperti alla cittadinanza.

17.2 - Frequenza dei servizi:

SECCO RESIDUO	1 (una) volta alla settimana
UMIDO	2 (due) volte alla settimana
PLASTICA	1 (una) volta alla settimana
CARTA	1 (una) volta alla settimana
VETRO e SCATOLAME	1 (una) volta alla settimana

I giorni di raccolta, stabiliti in accordo con l'Azienda Concessionaria del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, essendo passibili di variazioni, vengono comunicati alla cittadinanza con apposite comunicazioni, opuscoli informativi, incontri e manifesti pubblici.

ART. 18

CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

18.1 - E' un'area appositamente attrezzata riservata ai residenti nel Comune e destinata ad ammassare e stoccare le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata.

18.2 - Il Centro di raccolta comunale è ubicato in Vicolo Gramsci frazione Muza .

Nel Centro di raccolta possono essere conferite le frazioni di rifiuti di seguito elencate con le seguenti modalità:

a) carta e cartone (opportunamente ridotti di volume)

b) plastica

c) legno

d) metallo

e) vetro

f) ferro

g) rifiuti ingombranti

h) verde (sfalci e potature)

i) olio vegetale

j) rifiuti urbani pericolosi (RUP): così come definiti all'art. 4, paragrafo 4.2

k) cartucce toner esaurite

l) RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche: frigoriferi, surgelatori e congelatori; apparecchi per la cottura (cucine a gas, forni, forni a microonde); televisori, videoregistratori e simili; computer, stampanti, fax, telefoni vari; lavatrici, lavastoviglie, asciugatrici; condizionatori d'aria, ventilatori e simili; apparecchiature elettriche per riscaldare; piccoli elettrodomestici (radio, phon, frullatori, tostapane, friggitrici, ferri da stiro, macchine per caffè, ...); elettrodomestici per il fai da te (trapani, fresatrici, smerigliatrici, macchine da cucire, ...); giocattoli elettrici; lampade al neon e sorgenti luminose;

E' assolutamente vietato, per ragioni di sicurezza, togliere circuiti, vetri, tubi catodici o altro dai RAEE.

m) pneumatici: il conferimento dei pneumatici presso il centro di raccolta avviene separando la parte metallica dalla copertura e solo da utenze domestiche

n) materiali inerti: mattoni, piastrelle, calcinacci, ecc. derivanti solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione.
E assolutamente vietato il conferimento di rifiuti inerti da parte di imprese edili.

ART. 19

NORME COMPORTAMENTALI DELL'AZIENDA CONCESSIONARIA DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE

19.1 - I servizi oggetto del presente regolamento sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici. Pertanto per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi provati di forza maggiore e/o casi previsti dalla legge.
Le prescrizioni di carattere pratico contemplate nel capitolo tecnico di riferimento.

1) Obbligo conoscenza e soggezione alle normative vigenti
Tutto il personale della Concessionaria è obbligato alla conoscenza, aggiornamento e soggezione alle norme, normative, documenti di programmazione e piani gestionali, siano essi di programmazione comunitaria, nazionale, regionale, provinciale o comunale, con particolare riguardo alle seguenti tematiche :

- a) tutela ambientale, igiene, salute pubblica,
- b) rifiuti,
- c) trasporti,
- d) servizi pubblici,
- e) sostanze pericolose
- f) sicurezza,
- g) diritto al lavoro

2) Obbligo di pulizia e manutenzione dei mezzi
La Concessionaria, per l'espletamento del servizio, ha l'obbligo di utilizzare veicoli in perfetto stato di efficienza e di decoro, mediante :
- frequenti ed attente manutenzioni,
- pulizia giornaliera,
- disinfezione mensile.

I mezzi in circolazione devono rispettare le norme relative agli scarichi ed all'inquinamento acustico, nonché le prescrizioni imposte dall'Albo Gestione Rifiuti.
3) Obbligo di corretto comportamento
Tutto il personale munito di tessero di riconoscimento addetto ai servizi, deve tenere un contegno corretto e riguardoso sia nei confronti della cittadinanza sia nei confronti dei funzionari o agenti municipali.

4) Obbligo di pesatura dei rifiuti
Secondo le disposizioni contrattuali sottoscritte.

5) Obbligo di cooperazione
La Concessione ha l'obbligo di segnalare al Comune fatti e circostanze che impediscono il regolare funzionamento del servizio, nonché le irregolarità e le infrazioni dei cittadini che contravvengono al presente regolamento.

La Concessionaria ha, inoltre, l'obbligo di collaborare all'educazione ed informazione della cittadinanza :
- fornendo risposte corrette ai cittadini,
- predisporre opuscoli informativi,
- partecipando ad incontri pubblici

TITOLO III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

ART. 20

SPAZZAMENTO STRADE E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI

20.1 - Il servizio di spazzamento meccanico avviene con frequenza settimanale, nei giorni e negli orari stabiliti e comunicati alla cittadinanza con opuscoli informativi e manifesti pubblici.
In caso di eventi atmosferici di grande intensità (pioggia, neve), e cause di forza maggiore, il servizio viene sospeso fino al ripristinarsi delle condizioni normali.

20.2 - Lo spazzamento meccanizzato è garantito nelle zone delinuate nel " calendario ecologico " distribuito dal comune a tutti i cittadini .
E' vietata la sosta ed il parcheggio sulle vie e piazze pubbliche negli orari di svolgimento del servizio.

ART. 21

CONTENITORI PORTA RIFIUTI

21.1 - Per il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico il Comune ha installato in vari punti del paese appositi contenitori o cestini porta rifiuti, da utilizzare solo per gettare piccoli rifiuti durante passeggiate o momenti di disimpegno (es.: pacchetto di sigarette, carta del gelato, sacchetto delle patatine, fazzoletto di carta, mozzicone di sigaretta spento,...).

21.2 - E' proibito usare tali contenitori per il conferimento dei rifiuti domestici, ingombranti, pericolosi, vetri e simili. E' vietato abbandonare rifiuti domestici anche ai piedi o nelle immediate vicinanze dei cestini. Essi non devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. E' vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

ART. 22

PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE

22.1 - Le aree e locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e no, ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso di magazzino, deposito, ecc. devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari e devono inoltre essere conservati liberi da materiali inquinanti o di scarto, anche se abbandonati da terzi e comunque nel rispetto delle norme di cui all'art. 2 del presente regolamento.

22.2 - Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l'autorità comunale alla tutela dell'ambiente evitando il degrado, l'inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l'ecologia ambientale.

ART. 23

PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI

23.1 - I proprietari, i locatari, i conduttori di aree non fabbricate, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura, da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

23.2 - A tale scopo le aree private devono essere opportunamente recintate, munite dei necessari canali di scolo e di ogni altra opera idonea ad evitare qualsiasi forma d'inquinamento, curandone con diligenza la corretta gestione dell'ambiente.

23.3 - In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate ai commi precedenti, anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente ne abbia la disponibilità, qualora il fatto a lui imputabile

sia stato commesso od omissso con dolo o colpa, è obbligato con ordinanza del sindaco alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area, nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

ART. 24

PULIZIA DEI MERCATI

24.1 - I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi puliti e ordinati. I rifiuti provenienti dalla propria attività dovranno essere inseriti in appositi sacchi, suddividendoli per tipologia. I sacchi verranno poi raccolti da personale incaricato dall'Amministrazione Comunale e trasportati al Centro di raccolta.

ART. 25

AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

25.1 - I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su aree pubbliche o di uso pubblico, come caffè, alberghi, ristoranti e simili devono provvedere alla costante pulizia dell'area da essi occupata provvedendo a fornire i locali e le aree di appositi cestini raccoglitori.

25.2 - I rifiuti così raccolti vanno conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

25.3 - All'orario di chiusura le aree di posteggio vanno perfettamente ripulite.

ART. 26

CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

26.1 - Chiunque effettui operazioni di carico, scarico, trasporto di merci o materiali o vendita di merce in forma ambulante non deve abbandonare rifiuti sull'area pubblica.

26.2 - In ogni caso, ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell'area pubblica.

26.3 - In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata dalla concessionaria del servizio di raccolta rifiuti urbani, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e la rilevazione del processo di accertamento e trasgressione a sensi di legge e del regolamento.

ART. 27

PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI

27.1 - Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente regolamento.

ART. 28

PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

28.1 - Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al gestore, con un preavviso di 15 giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.

28.2 - A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi.

28.3 - Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni, salvo il caso in cui il promotore sia la Civica Amministrazione.

32.1 - Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico a mano o tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli.

23.2 - È fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per manifestazioni politiche o sindacali e per comunicazioni effettuate dalla Civica Amministrazione o da altri Enti Pubblici o da Aziende Pubbliche alla cittadinanza o all'utenza.

ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO

ART. 32

31.1 - Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di smaltimento ed i nomadi sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale.

AREE DI SOSTE PER NOMADI

ART. 31

30.1 - Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro o alla ristrutturazione di fabbricati in genere è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino insudciate da tali attività e, in ogni caso, non abbandonarvi residui di alcun genere. I rifiuti generati da tali attività saranno smaltiti e recuperati a cura e a spese delle aziende edili stesse. È assolutamente vietato conferire tali rifiuti al servizio pubblico di raccolta.

30.2 - Le operazioni di pulizia e spazzamento devono avvenire adottando tutte le cautele e gli accorgimenti atti a prevenire e a impedire la diffusione di polveri.

RIFIUTI DA ATTIVITÀ EDILIZIE

ART. 30

29.1 - In caso di scarichi abusivi su aree pubbliche o di uso pubblico, gli addetti al servizio di raccolta o di pulizia municipale, preposti alla repressione di violazioni, provvederanno ad identificare il responsabile il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste.

29.2 - In caso di inottemperanza il Sindaco adotta un'ordinanza a carico dei contraventori fissando un termine, trascorso il quale inutilmente, provvederanno alla rimozione dei rifiuti (e, ove si tratti di rifiuti speciali e/o pericolosi, alla loro messa in sicurezza) gli addetti al servizio pubblico raccolta rifiuti con spesa a carico degli inadempienti così come previsto dall'art. 255 del D.lgs 152/06.

ASPORTO DI SCARICHI ABUSIVI

ART. 29

TITOLO IV
NORME RELATIVE ALLE MODALITÀ DI CONFERIMENTO, RACCOLTA E
TRASPORTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI E AMBULATORIALI

ART. 33
RIFIUTI CIMITERIALI

- 33.1** - I rifiuti prodotti nel cimitero sono individuati , ai sensi del DPR 254/2003, come segue:
- a) rifiuti da esumazione ed estumulazione: i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
- 1) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - 2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
 - 3) avanzzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - 4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - 5) resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo);
- b) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali: i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali:
- 1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari;
 - 2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione;

33.2 - Modalità di gestione dei rifiuti cimiteriali

- a) rifiuti di esumazione ed estumulazione:
- 1) devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani;
 - 2) devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione";
 - 3) Lo stoccaggio o deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dal comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una migliore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi in appositi imballaggi a perdere flessibili.
 - 4) I rifiuti da esumazione ed estumulazione verranno avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'art.208 del D.Lgs.152/2006 (con procedura ordinaria), per lo smaltimento dei rifiuti urbani.
 - 5) La gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione deve favorire il recupero dei resti metallici (zinco e piombo).
 - 6) Prima dell'avvio a smaltimento i rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere sottoposti al trattamento di taglio o triturazione.
 - b) Rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali
- I materiali possono essere riutilizzati all'interno dello stesso cimitero (previo assenso dell'Amministrazione Comunale) oppure possono essere avviati al recupero o smaltimento in appositi impianti per rifiuti inerti.

ART. 34

RIFIUTI AMBULATORIALI

34.1 - Il rifiuto prodotto dall'attività medica ambulatoriale deve essere trattato, trasportato e smaltito da soggetti che ne vengono a contatto (medici, infermieri, trasportatori e smaltitori) nel rispetto delle prescrizioni contenute del DPR 254/2003.

TITOLO V

DIVIETI E CONTROLLI

ART . 35

DIVIETO DI ABBANDONO

35.1 - L'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee.

35.2 - Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 39, chiunque viola i divieti di cui sopra è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi.

35.3 - Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ad il termine entro cui provvedere, decorso il quale procedere in danno di soggetti obbligati ed al recupero delle somme erogate.

ART . 36

DIVIETI DIVERSI

36.1 - Oltre al divieto di abbandono di cui al precedente art. 35:

1. è vietato l'uso improprio dei vari tipi di contenitori forniti dall'Amministrazione Comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti;
2. è vietato esporre sacchetti contenenti rifiuti sulla pubblica via al di fuori dei giorni e delle ore precisati per il servizio di raccolta;
3. è vietata ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale ovvero presso il Centro di raccolta controllato dei servizi comunali di smaltimento rifiuti;
4. è vietato intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio di raccolta con comportamenti scorretti;
5. è vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi o non completamente spenti, o tali da danneggiare il contenitore;
6. è vietato spostare i contenitori dalla sede in cui sono stati collocati;
7. è vietato conferire nelle campane di vetro i rifiuti urbani i rifiuti etichettati con le lettere "T" e/o "F", soggetti a particolare e distinto tipo di conferimento;
8. è vietato abbandonare bottiglie di vetro fuori da campane destinate alla raccolta di vetro ;
9. è vietato il conferimento di rifiuti speciali non assimilati agli urbani al pubblico servizio senza avere stipulato apposita convenzione con la gestione del servizio;
10. è vietato l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con getto di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spandimento di oli e simili.
11. è vietato incendiare i rifiuti all'aperto.

ART. 37

VIGILANZA E CONTROLLI

37.1 - Il Sindaco e l'Assessore competente provvedono, attraverso gli uffici comunali competenti, a vigilare sulla corretta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento.

37.2 - La Polizia Locale Comunale assicura il servizio di sorveglianza per il rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini, con particolare riguardo al rispetto delle modalità di raccolta differenziata e dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti.

TITOLO VI

SANZIONI E COMPETENZE

ART. 38

SANZIONI

- 1) Per l'insosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 12, 18, 2, 29, 30 e 31 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa di euro 250 (art. 6bis c. 1 D.L. 23/5/08, n. 92 – art. 16 c. 2 L. 689/81)
- 2) Per l'insosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 17, 1, 17.3, 22, 24, 25 e 28 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa di euro 150,00 (art. 6bis c. 1 D.L. 23/5/08, n. 92 – art. 16 c. 2 L. 689/81)
- 3) Per l'insosservanza delle disposizioni del presente regolamento non contemplate nei punti 1 e 2 del presente articolo, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- 4) Per quanto compatibile si applicano le disposizioni del Capo I sezione I e II della Legge 24 novembre 1981, n. 689; Competente a ricevere il rapporto è il Sindaco; i proventi delle violazioni sono introitate dal Comune.
- 5) In caso di modifica delle norme succitate si rimanda alle vigenti disposizioni di Legge.

ART. 39

COMPETENZE

39.1 - All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni ai disposti del D.lgs 152/06 art. 255 e 256 provvede la provincia di Lodi.

39.2 - Per le sanzioni previste al precedente art. 38 provvede il Comune.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART . 40

OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

40.1 - Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme stabilito nel D.Lgs. 3 Aprile 2006 n.152, e successive modificazioni e integrazioni, nonché quanto previsto dai regolamenti comunali di igiene e di polizia municipale e dalle leggi e disposizioni regionali in materia di rifiuti.

ART . 41

EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

41.1 - Il presente regolamento, dopo le approvazioni di legge e la pubblicazione all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, entra immediatamente in vigore.

41.2 - Ogni disposizione locale contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.